

## SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

TRA

La CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO (in seguito chiamata "Ente" o "Camera") con sede in Prato, via del Romito n. 71, cod. fisc. 92024980481, nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Catia Baroncelli, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Ente

E

.....(denominazione dell'Istituto di credito),  
C.F. n. ...., con sede in ....., Via .....  
(in seguito chiamato "Gestore"), rappresentato dal Sig. ...., nato il  
.....a ..... nella sua qualità di .....

PREMESSO CHE

- l'Ente ha pubblicato il Bando di gara a procedura aperta per affidamento del servizio di cassa;
- sono state presentate le offerte tecniche ed economiche ed è stata esperita la gara;
- con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ il Segretario Generale ha approvato l'aggiudicazione in favore del Gestore, sulla base delle offerte tecnica ed economica da questi presentata;
- che l'Ente è incluso nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, così come previsto dall'articolo 1, commi da 391 a 394, della legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, ed è pertanto sottoposto al regime della "tesoreria unica" di cui alla legge 720/1984;
- che l'Istituto, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Ente, con le modalità di cui alla presente convenzione, affida al Gestore la gestione del servizio di cassa, nonché la eventuale custodia e amministrazione di titoli e valori.
2. Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell'attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere mediante semplice scambio di lettere.
3. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

### ART. 2 OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

P

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento concernente la "Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" – di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 – dello Statuto e dei Regolamenti camerale, e dei patti stipulati con la presente convenzione, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 7.
2. Il **servizio di cassa è reso a titolo completamente gratuito**, senza diritto ad alcun compenso o aggio per l'Ente, e viene effettuato esclusivamente mediante un sistema di gestione informatica degli ordinativi di incasso e di pagamento integrato con la firma digitale qualificata accreditata CNIPA e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti.
3. Il Gestore si impegna pertanto, sin dal momento della stipula della convenzione e senza alcun compenso o aggio per l'Ente, ad automatizzare, in modo completo ed integrato, la procedura di trasmissione, acquisizione e gestione degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la "firma digitale qualificata", assicurandone la piena operatività e funzionalità. Competono al Gestore i rimborsi di bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'Ente per legge o contratto, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli.
4. Tutte le transazioni dovranno essere effettuate secondo le specifiche tecniche fornite dall'Ente e con modalità idonee a garantire la provenienza, l'integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. Dette specifiche tecniche riguardano in particolare le modalità, gli standard e i protocolli di comunicazione tra i sistemi informativi dell'Ente e del Gestore, le tipologie e le caratteristiche dei dati scambiati, la codifica del singolo movimento finanziario in entrata ed in uscita, i tempi di aggiornamento dei dati, le misure di sicurezza e le protezioni da adottare. Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi dell'ente e del gestore dovrà realizzarsi utilizzando un tracciato in formato XML, così come definito nella Circolare ABI. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei suddetti software è a carico del Gestore, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l'erogazione dei servizi forniti dai suddetti software all'interno del perimetro del soggetto cui sarà affidata la gestione del servizio di cassa (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell'ente, di gestione, ecc.). In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'Ente.
5. In alcun modo il Gestore potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell'Ente, restando ferma la condizione che i tracciati "proprietary" che verranno utilizzati per la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la "firma digitale qualificata" dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere.
6. Il Gestore dovrà fornire giornalmente un flusso elettronico contenente le seguenti informazioni: ordinativi ricevuti, ordinativi estinti totalmente o parzialmente, ordinativi in sospeso (da estinguere), introiti/pagamenti eseguiti senza ordinativi (da regolarizzare). Per ogni ordinativo di pagamento e di incasso il Gestore è tenuto a trasmettere idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l'elaborazione, l'esecuzione e lo storno con la relativa motivazione entro un giorno da quello di trasmissione dell'ordinativo informatico.
7. Il Gestore si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi all'Ente, qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di cassa che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione ecc.
8. Durante il periodo di validità della convenzione, il Gestore si impegna, senza oneri per l'Ente ed in accordo con esso, ad apportare gli adeguamenti organizzativi ed informatici che si rendano necessari al fine dell'incremento di efficienza ed efficacia dei servizi erogati, tenuto conto del progresso tecnologico, con pagamenti in area SEPA e fuori area SEPA. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà con scambio di lettere.

### **ART. 3 RISCOSSIONI**

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell'Area economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati. Le reversali sono trasmesse al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito, tramite l'utilizzo del prodotto offerto da Infocamere S.C.p.A., già in uso presso l'Ente, che prevede inoltre l'adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che l'Ente e la banca si scambiano.

2. Le reversali devono contenere :

- a) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
- b) codice fiscale del debitore;
- c) causale;
- d) importo in cifre e in lettere;
- e) data di emissione;
- f) codifica gestionale SIOPE.

3. Il Gestore è tenuto all'incasso, anche senza autorizzazione dell'Ente, delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta. Il Gestore segnalerà tali incassi, con numerazione progressiva e specificandone la causale, all'Ente richiedendo l'emissione delle relative reversali.

Le entrate rimosse senza reversale dovranno essere attribuite alla contabilità speciale fruttifera, salvo diversa indicazione dell'Ente.

4. Il prelevamento, tramite assegno postale o giroconto, dai conti correnti postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo con l'accredito e valuta al conto di gestione nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale.

5. Per tutte le altre riscossioni, il Gestore applicherà la valuta dello stesso giorno di incasso o di accredito degli importi.

6. Il Gestore non può accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, ad esclusione di quanto specificato al precedente comma 4. Possono essere accettati assegni circolari, di traenza, o vidimati intestati all'Ente.

7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituiti all'Ente per il loro annullamento.

### **ART. 4 PAGAMENTI**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell'Area economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati. I mandati sono trasmessi al Gestore con modalità informatiche riconosciute dagli istituti di credito, tramite l'utilizzo del prodotto offerto da Infocamere S.C.p.A., già in uso presso le Camere di Commercio, che prevede inoltre l'adozione della Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici che l'Ente e la banca si scambiano.

Il Gestore è tenuto a dare corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti sulla contabilità speciale, fruttifera ed infruttifera, con le modalità previste dalle disposizioni in materia di tesoreria unica.

2. I mandati di pagamento devono contenere:

- a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;
- b) codice fiscale del creditore;

- c) causale;
- d) importo in cifre e in lettere;
- e) modalità di estinzione del titolo;
- f) data di emissione;
- g) eventuale data di scadenza;
- h) codifica gestionale SIOPE;
- i) CIG e/o CUP (ove previsto).

3. Salvo quanto previsto al successivo art. 5, i pagamenti saranno effettuati dal Gestore nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente, con le forme di pagamento autorizzate direttamente sul mandato in conformità alle normative vigenti.

4. Il Gestore provvederà, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, a effettuare i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie dell'Ente, di emolumenti al personale, di spese derivanti da obblighi tributari, di rate di imposte e tasse, di somme iscritte a ruolo, di canoni di utenze varie (relative a servizi telefonici, fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.), di delegazioni di pagamento, nonché i pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati.

Il Gestore si obbliga a dar corso, senza addebito di spese per commissioni o altro, al pagamento di spese fisse ricorrenti previa fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, che l'Ente riterrà opportuno attivare, riferite a rate di imposte e tasse, quote di contributi obbligatori, canoni di utenze.

L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati dopo aver ricevuto i giustificativi dei pagamenti effettuati a seguito delle suddette autorizzazioni e domiciliazioni.

5. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della trasmissione al Gestore degli stessi mandati, salva diversa disposizione dell'Ente che può chiedere l'ammissione al pagamento il giorno stesso della consegna.

6. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

7. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere assegnata per l'Ente la valuta dello stesso giorno dell'operazione di pagamento.

8. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento con eventuale valuta fissa al beneficiario indicata dall'Ente sull'ordinativo.

9. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o – in caso di documento cartaceo - che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.

10. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

11. Per i pagamenti effettuati, sempre su richiesta dell'Ente e con espressa annotazione sui titoli, mediante versamento su c/c postale o assegni di c/c postale, saranno restituite all'Ente, rispettivamente le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione Postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione convalidati da timbro datario e firma dell'Istituto.

12. Per i pagamenti in assegno circolare all'ordine del creditore, sarà sufficiente l'annotazione del pagamento così effettuato apposto sul mandato dal Gestore, convalidato – in caso di documento cartaceo - dal timbro datario e firma dell'Istituto.

13. I beneficiari dei relativi mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente, solamente dopo l'avvenuta trasmissione dei mandati al Gestore.

14. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.

15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate: *(inserire i valori e le condizioni delle commissioni eventualmente applicate dal Gestore secondo il profilo indicato nell'offerta tecnica in sede di gara)*. In relazione a quanto sopra, il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio le eventuali commissioni applicate. Il Gestore dovrà altresì dare indicazione al beneficiario dell'importo trattenuto a tale titolo.

Il pagamento di diversi mandati nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, deve essere effettuato, con l'addebito di un'unica commissione, se dovuta.

16. In ogni caso, nessun addebito di commissione deve applicarsi alle operazioni concernenti:

- a) ogni emolumento corrisposto a favore del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato (retribuzioni, prestiti o anticipazione su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine servizio o TFR, altri compensi);
- b) pagamento di fatture per contratti di somministrazione di lavoro;
- c) compensi ai tirocinanti;
- d) indennità, gettoni, rimborsi e compensi al Presidente, ai membri degli altri organi istituzionali e delle commissioni camerali;
- e) pagamenti disposti a favore di organismi del sistema camerale (Unioncamere, Unioncamere Toscana, Camere di Commercio, ecc.), di altri Enti e Amministrazioni pubbliche e della Cassa Mutua;
- f) contributi ad associazioni sindacali;
- g) premi di assicurazione;
- h) sottoscrizione di quote azionarie e consortili e contributi a società e organismi partecipati;
- i) rimborsi di entrate erroneamente versate all'Ente;
- j) pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali.

17. Il pagamento degli emolumenti da corrispondere alla generalità del personale dell'Ente dovrà essere eseguito direttamente dal Gestore con valuta fissa indicata dall'Ente.

18. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente per l'annullamento.

19. Su richiesta dell'Ente, il Gestore fornisce, entro il giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

20. Qualora, per problemi di ordine tecnico o per ragioni di eccezionale urgenza, non sia possibile l'emissione del mandato con procedura informatica in tempo utile per disporre il pagamento, la Camera potrà sostituire temporaneamente il mandato informatico con il documento cartaceo, contenente i medesimi dati e le firme di cui al successivo articolo 22.

## ART. 5 ANTICIPAZIONE DI CASSA

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente.
2. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi, su richiesta dell'Ente, il Gestore si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa.
3. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido saranno concordate di volta in volta tra Ente e Gestore.
4. L'istruttoria per l'eventuale anticipazione dovrà essere gratuita.
5. Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulle somme effettivamente utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma 2 e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
6. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente convenzione venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il

Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal caso, l'Ente si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Parimenti il Gestore si impegna altresì a subentrare, all'atto dell'acquisizione del servizio, ad ogni esposizione in essere (capitale, interessi, accessori) dell'Ente nei confronti dell'attuale soggetto cassiere.

7. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto bancario dell'Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione massimo scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.

## ART. 6 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore svolgerà il servizio oggetto della presente convenzione con proprio personale presso gli sportelli della \_\_\_\_\_ sita in Prato, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere e nel rispetto degli accordi di lavoro; dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disguidi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell'Ente.

2. Il Gestore, inoltre, dovrà provvedere, tramite proprio personale e senza alcun onere per l'Ente, al ritiro delle somme incassate e dell'acclusa documentazione contabile presso la sede dell'Ente. Il servizio di cui al periodo precedente sarà effettuato con frequenza settimanale nella giornata di venerdì o – se festiva – il giorno feriale immediatamente precedente, in una fascia oraria da concordare con l'Ente, salva diversa comunicazione degli addetti camerale. Delle somme prelevate il Gestore rilascerà quietanze, controfirmate dal cassiere camerale o suo delegato, con l'indicazione dell'importo prelevato e della causale (incassi del giorno.....). La verifica delle somme prelevate deve essere effettuata contestualmente al ritiro. Le somme prelevate saranno accreditate sul conto corrente intestato all'Ente con valuta lo stesso giorno in cui l'Ente ha effettuato l'incasso e con emissione di separate distinte contabili per ogni giorno di incasso.

3. Il Gestore inoltre dovrà avere cura di:

- a) tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante apposito "giornale di cassa" da trasmettere, anche con modalità telematiche, quotidianamente all'Ente, con particolare attenzione all'indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi;
- b) trasmettere all'Ente almeno trimestralmente, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l'elenco delle reversali e dei mandati inevasi;
- c) inviare all'Ente trimestralmente per il rimborso, una nota dei bolli applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti, se indicato negli ordinativi;
- d) trasmettere trimestralmente all'Ente l'estratto conto corrente o documento equipollente; l'Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto.

4. Il Gestore attiverà – senza alcun onere a carico dell'Ente - il servizio di *home banking* con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente, entro il

termine di \_\_\_\_\_ (secondo quanto indicato nell'offerta tecnica in sede di gara) dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Gestore attiverà altresì – senza onere alcuno a carico dell'Ente - il servizio on line per l'invio telematico del file, con tracciato standard, relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti dell'Ente.

5. Il Gestore si impegna inoltre, sempre a propria cura e spese, ad effettuare i seguenti servizi con le modalità a fianco riportate:

- installazione e gestione di terminali POS presso gli sportelli indicati dall'Ente in numero minimo di sei (sei) e fino ad un numero massimo di \_\_\_\_\_ (secondo quanto indicato nell'offerta tecnica in sede di gara), per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, installazioni e disinstallazioni e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio;
- attivazione di uno sportello dedicato presso il quale l'Ente potrà eseguire le proprie operazioni entro il termine di \_\_\_\_\_ (secondo quanto indicato nell'offerta tecnica in sede di gara) dalla sottoscrizione della presente convenzione.

6. Il Gestore si impegna a comunicare per tempo, prima dell'avvio dell'operatività del servizio, l'orario di apertura degli sportelli nonché, in seguito, ogni eventuale successiva variazione.

7. Il Gestore si impegna a dedicare giornalmente almeno un addetto alla gestione del servizio di cassa dell'Ente. Il Gestore individuerà nell'ambito della propria organizzazione l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l'Ente, dandone formale comunicazione allo stesso.

8. Il Gestore esegue le operazioni di bonifico bancario disposte dall'Ente tramite l'utilizzo del fondo minute spese, senza addebito di alcuna commissione o spesa a carico dell'Ente.

9. Il Gestore si impegna ad accettare allo sportello il pagamento, in contanti e senza utilizzo di crediti in compensazione, di F24 rilasciati dall'Ente agli utenti, nella forma di "F24 semplificato" se necessario, limitatamente ai casi di regolarizzazione del "diritto annuale"

10. Il Gestore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di informazione, comunicazione e rilevazione previsti dal SIOPE nonché dalla normativa vigente in materia di Tesoreria Unica, nonché a collaborare con l'Ente per gli adempimenti connessi.

## **ART. 7 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI**

1. Il Gestore assume in custodia i valori mobiliari ed i titoli di credito che dall'Ente gli venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell'Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto a titolo gratuito.

2. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi, senza regolari ordini dell'Ente, impartiti per iscritto.

## **ART. 8 VERIFICHE**

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

## **ART. 9 TASSO DEBITORE**

1. Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 5, viene applicato un interesse in misura pari a punti ..... (spread indicato nell'offerta economica in sede di gara) con riferimento all'EURIBOR a tre mesi (base 365), riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare (rilevabile sul quotidiano Il Sole 24 ORE). La liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

## **ART. 10 COMPENSO E SPESE DI GESTIONE**

1. Il Gestore espletterà il servizio di cassa a titolo gratuito.
2. Nessuna commissione e/o onere comunque denominato dovrà essere posto a carico dell'Ente, relativamente alla tenuta del conto, agli incassi, ai pagamenti in qualunque modo eseguiti.
3. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, l'Ente provvederà a rimborsare, previa presentazione con cadenza trimestrale di idonea documentazione, le somme effettivamente anticipate a titolo di imposta di bollo per conto dell'Ente stesso.

## **ART. 11 CORRISPETTIVO PER SPONSORIZZAZIONI**

1. Il Gestore si impegna, per ognuno degli anni di durata della presente convenzione, a concedere una sponsorizzazione annua dell'importo di euro ..... oneri fiscali esclusi (*importo indicato nell'offerta economica in sede di gara*); detta somma, da corrispondere entro il 31 marzo di ciascun anno, è concessa a sostegno delle attività e delle iniziative camerali che saranno individuate concordemente con cadenza annuale, ad avvenuta approvazione degli atti di indirizzo programmatico dell'Ente.

## **ART. 12 CONTO GIUDIZIALE**

1. Ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio (e quindi entro il 28 febbraio) il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E dello stesso decreto.

## **ART. 13 GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
3. Il fondo cassa residuo a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del successivo esercizio di competenza.

## **ART. 14 DURATA DEL SERVIZIO**

1. La durata del servizio è stabilita in anni 3 (tre), con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
2. Il Gestore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta dell'Ente, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza della convenzione.
3. Alla cessazione delle sue funzioni, il Gestore, consegnerà al subentrante tutti i titoli e valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo Gestore e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. In particolare, il Gestore dovrà effettuare alla scadenza la consegna di tutti i documenti in formato digitale secondo quanto previsto dalla normativa sul C.A.D. - decreto 82/2005 e successive modifiche e integrazioni - nel rispetto delle relative regole tecniche in modo da garantire integrità, immodificabilità e accessibilità nel tempo ai dati archiviati digitalmente.

## **ART. 15 CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE E LORO INTERPRETAZIONE**

1. La sottoscrizione della convenzione da parte del Gestore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici. Con la firma della Convenzione, il Gestore accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2<sup>a</sup>, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nella presente convenzione, nel disciplinare, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente convenzione e del disciplinare devono essere fatte, tenendo conto delle finalità perseguite dall'Ente con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile. In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il presente affidamento del servizio di cassa, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Ente, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.
2. La sottoscrizione della convenzione e dei suoi allegati da parte del Gestore equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento del servizio.

## **ART. 16 INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA'**

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Gestore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmetterne tempestiva comunicazione alla Camera), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente convenzione, nel disciplinare, nonché quanto indicato nell'offerta del Gestore, l'Ente potrà applicare a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione. La penalità è applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Gestore, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione.

Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste, nonché il ritardo nell'espletamento delle stesse laddove è previsto un termine e/o frequenza di adempimento, comporta l'applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell'inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non inferiore a euro 250,00 e non superiore a euro 2.500,00.

Resta fermo per il Gestore l'obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dell'Ente.

2. In ogni caso la Camera di Commercio si riserva il diritto di addebitare al Gestore l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultima e/o di risolvere la convenzione nelle ipotesi previste al successivo art. 18.

3. Dovranno essere dal Gestore integralmente rimborsati all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Gestore.

4. E' fatto salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

5. L'Ente potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione.

#### **Art. 17**

#### **DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

1. Il Gestore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti.

#### **ART. 18**

#### **RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione della convenzione trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.

2. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita, da parte del Gestore, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio dalla documentazione di gara o dalla legge, ovvero qualora l'Impresa diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento, concordato preventivo o qualunque altra procedura concorsuale;

b) sospensione o interruzione del servizio da parte del Gestore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

c) grave negligenza nell'esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave;

f) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;

g) commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Gestore;

h) quando per negligenza e/o inadempimento da parte del Gestore degli obblighi e/o delle condizioni previste dalla presente convenzione e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;

i) ulteriori inadempienze del Gestore dopo l'applicazione di tre penalità nel corso di un esercizio finanziario poiché per la particolare natura della convenzione si applicano gli artt. 298 e 145 del D.P.R. 207/2010 smi.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra la convenzione s'intenderà risolta di diritto non appena l'Ente avrà dichiarato al Gestore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa stabilita ad esclusivo beneficio dell'Ente stesso.

4. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere, nel caso di mancata apertura entro la data di inizio del servizio (01/01/2016) di una sede (una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatori) nel comune di Prato.
5. In caso di risoluzione della convenzione per mancato avvio del servizio per cause imputabili al Gestore, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri.

#### **ART. 19 GARANZIA A FAVORE DELL'ENTE**

1. Il Gestore garantisce l'Ente con il proprio patrimonio per tutto quanto si riferisce ai servizi contemplati nella presente convenzione, nonché per ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, ed è perciò esonerato dal prestare cauzione.

#### **ART. 20 STIPULA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione viene redatta in triplice originale.
2. Sono a carico del Gestore le spese di redazione della presente convenzione e le spese relative al bollo.
3. La presente convenzione è soggetta all'imposta di registro in caso d'uso ed in misura fissa (ex artt. 5 e 40 del DPR 131/86).

#### **Art. 21 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Codice cui espressamente si rinvia.
2. E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere la convenzione o subappaltarla a terzi, a pena di immediata risoluzione della convenzione stessa ed il risarcimento degli eventuali danni.

#### **ART. 22 ULTERIORI DISPOSIZIONI**

1. Il Gestore si rende disponibile ad offrire alla Cassa Mutua dei dipendenti dell'Ente la gestione di un separato conto corrente bancario intestato alla stessa, con il riconoscimento delle condizioni riservate alla sua migliore clientela.
2. Per i servizi non espressamente contemplati nella presente convenzione, il Gestore si obbliga ad applicare all'Ente le condizioni riservate alla sua migliore clientela.
3. L'Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe nonché i certificati di sottoscrizione con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

#### **ART. 23 RISERVATEZZA**

1. Il Gestore è impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui viene a

A

conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

2. I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente o non) dell'Ente camerale, verranno conferiti al fine di svolgere l'incarico di Cassiere dell'Ente stesso, come indicato nella presente Convenzione.

3. Il Gestore, in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare:

- a) è consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003).
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
- c) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
- d) si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali".

4. Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, il Gestore dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto.

In particolare, il Gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi.

#### **ART. 24 CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente elegge il proprio domicilio in Prato, Via del Romito n. 71, presso la Sede dell'Ente stesso, e il Gestore in ....., Via..... n. ....

2. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione della presente convenzione il foro competente deve intendersi quello di Prato.

#### **ART. 25 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dalla documentazione di gara, si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di contratti pubblici di servizi e al Codice Civile.

Prato, li \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Gestore**

**Per l'Ente**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della presente convenzione.



Camera di Commercio  
Prato

*Allegato al Disciplinare di Gara di cui alla Determinazione  
del Segretario Generale n. 125/15 del 30/09/2015*

---

**Per il Gestore**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott.ssa Catia Baroncelli)